

COMUNE DI
BARENGO



PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **37**

Trasmessa a

Il

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1 DEL D. LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 183/2011. ANNO 2013

L'anno **duemiladodici** addì **quattordici** del mese di **settembre** alle ore 12,00 , convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Maggeni Fabio
Boniperti Alberto
Boniperti Gaudenzio
Rabozzi Francesco
Zanari Eleonora

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALI

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
5	--

Partecipa il Segretario Comunale FAVINO Dott. Giuseppe, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Signor Maggeni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

G.C. N° 37 DEL 14.09.2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE EX ART. 33, COMMA 1 DEL D. LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 183/2011. ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 16 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 che ha sostituito l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2011 il quale prevede:

1. *L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilità collettiva) - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*
7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».*

2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ⁽⁴⁴⁾, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

RILEVATO che l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 183/2011 rispetto al previgente testo:

- impone alle Amministrazione l'obbligo di procedere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per rilevare se emergono casi di lavoratori in eccedenza rispetto al fabbisogno. Per effetto della riforma, qualora le amministrazioni non rispettassero l'obbligo di effettuare la rilevazione andrebbero incontro a una rilevante sanzione: il divieto di effettuare assunzioni a qualsiasi titolo, la cui violazione a sua volta implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del personale in esubero, o, ancora, effettuino assunzioni nulle ab origine;
- comprimere estremamente le relazioni sindacali, limitandole a una mera informazione;
- prevede una forte spinta all'utilizzo della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/01. Per effetto della legge di stabilità la mobilità "volontari", nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, "obbligatoria".

DATO ATTO che si tratta di misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro e che pertanto l'iter finalizzato agli esuberi, alla luce del D. Lgs. 150/09, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicchè per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva;

PREMESSO che le strutture organizzative comunali devono adeguarsi alle esigenze sociali, demografiche e culturali proprie dei territori di competenza modificando il proprio assetto in conformità all'evoluzione dei bisogni della popolazione locale;

TENUTO conto del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli servizi;

APPURATO, di concerto con i responsabili dei servizi, che non risultano esservi situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale nel Comune di Barengo;

VISTO che

- il Comune rispetta i vincoli di cui all'art. 1 comma 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- il rapporto tra le spese del personale e spese correnti è inferiore al 50% rispetto al rendiconto di gestioni 2012, approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.04.2013;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011 con cui si determinavano i rapporti medi dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto che per la fascia demografica del Comune di Barengo risulta pari a 1/98, mentre i dati effettivi rilevano un rapporto pari a 1/281, nettamente inferiore alla media;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di dare atto che l'attuale struttura dotazionale di questo Ente non presenta situazioni di esubero o di eccedenza di personale.
2. Di dare comunicazione del contenuto della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Di comunicare l'adozione del presenta atto alle Organizzazioni Sindacali di categoria.

Con successiva separata unanime votazione si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

VERIFICA di LEGITTIMITA'

(Art. 97, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla legittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.09.2013 ai sensi del 2° comma dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Li, 17.09.2013

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Personale esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 14.09.2013 ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 14.09.2013

Il Responsabile del Servizio
f.to Favino Dott. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile di Ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione della Giunta Comunale n. del ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li,

Responsabile Ufficio Ragioneria

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi **28-09-2013** giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari - come previsto dall'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to Maggeni Fabio

Il Segretario Comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

(1)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 124)

N. **319** Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno **28-09-2013** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 28.09.2013

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile il **14.09.2013** ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d. lgs. 267/200

Il Segretario comunale
f.to Favino Dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 28.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Favino Dott. Giuseppe

(1) Per la copia scrivere firmato.